

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno..... del mese di....., inpresso davanti a me Dott. Antonio Petrina, Segretario Generale del Comune di Offlaga sono convenuti:

- La Banca, con sede in, via n., con capitale sociale di Euro,00 interamente versato, con il numero di iscrizione nel Registro delle imprese di ed il codice fiscale, rappresentata dal Sig.....nato a..... il....., domiciliato per la carica presso la banca infracitata, che interviene a questo atto nella sua qualità di, a ciò debitamente autorizzato per delega conferitagli con atto Notaio in data, rep., racc., registrato a il al n.;
- il Comune di Offlaga con sede in Offlaga, C.F., di che in seguito sarà indicato anche come Ente, rappresentato dalla Rag.Graziella Petrali, nata a..... il..... e domiciliata ache interviene a questo atto nella sua qualità di, a quanto appresso autorizzato con delibera, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Dette parti, delle cui capacità e identità personali io Segretario comunale sono certo.

PREMESSO

- che l'Ente con deliberazione di C.C. n.8 del 14/02/2019 ha approvato il Bilancio e tutti i suoi allegati ed il ricorso al finanziamento con ricorso ad operazione di mutuo dell'opera "Copertura scuole elementari e miglioramento trasmissioni" di euro di €. 550.000,00 da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 206 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- che con determinazione n.106 del Responsabile I U.O. assunta in data 27/05/2019., è stato approvato lo schema del presente contratto di mutuo;
- il perfezionamento del presente contratto non contrasta con l'art. 249 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267;
- l'Ente ha approvato il rendiconto del penultimo anno precedente l'esercizio in corso;
- l'Ente ha deliberato il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, nel quale dopo le variazioni apportate e dopo l'assestamento definitivo, è previsto il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al presente contratto, nonché il bilancio pluriennale contenente la previsione della copertura dei connessi oneri;
- con la contrazione del presente mutuo, l'Ente, agisce nel rispetto dei limiti quantitativi di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- le somme rivenienti dall'operazione di mutuo non sono sottoposte al regime di tesoreria unica; tutto ciò premesso tra la Banca e l'Ente, nelle persone dei costituiti rappresentanti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1.

La "Banca" concede a titolo di mutuo al Comune di Offlaga che accetta, la somma di €.= (.....00), occorrente per, senza alcuna ingerenza né responsabilità della Banca mutuante in ordine al concreto utilizzo delle somme mutate per le finalità sopraindicate.

La Banca mutuante - ai sensi delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 e n. 2276 del 24 maggio 2010 - si impegna a comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla data odierna (data di stipula), al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'Istat e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento della presente operazione finanziaria, con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla citata Circolare n. 2276/2010, tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata.”

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 136/210 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le Parti dichiarano che:

a) il Codice Identificativo di Gara (CIG) corrispondente al presente contratto è il n. e dovrà

essere riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati da entrambe le Parti;

b) tutti i pagamenti che il debitore dovrà effettuare in dipendenza del presente contratto di mutuo potranno essere eseguiti mediante accredito sul conto corrente bancario n. intestato all' Istituto mutuante (ABI CAB - IBAN:); l'Istituto mutuante dichiara che detto conto è da intendersi conto corrente dedicato, in via non esclusiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della citata L. 136/2010.

ART. 2

L'ammortamento del presente mutuo decorre dal 01/01/2020

L'erogazione dell'intero importo mutuato, al netto delle erogazioni eventualmente effettuate nel periodo di preammortamento, avrà luogo sul conto corrente di tesoreria comunale n. IBAN Intestato all'Ente mutuatario presso il Tesoriere comunale in corrispondenza della data di inizio dell'ammortamento o, qualora quest'ultima cada in un giorno festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo. L'erogazione sarà effettuata solo a condizione che entro il secondo giorno lavorativo precedente la data di inizio ammortamento siano pervenute alla Banca copia autentica in forma esecutiva del presente contratto e copia della delegazione di pagamento di cui al punto a) dell'art. 5, notificata al Tesoriere comunale e munita della relata di notifica in originale.

Su richiesta dell'Ente mutuatario inoltrata via fax alla banca mutuante all'indirizzo indicato all'art.11, l'importo del mutuo potrà essere erogato durante il periodo di preammortamento in una o più soluzioni e versato, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ciascuna richiesta, sul medesimo conto corrente di tesoreria comunale, a condizione che sia pervenuta alla Banca la documentazione di cui sopra (copia autentica in forma esecutiva del presente contratto e delegazione di pagamento munita di relata di notifica in originale) entro il secondo giorno lavorativo precedente la data di richiesta.

Le somme erogate sul conto corrente di tesoreria comunale saranno prelevate dall'Ente mutuatario in relazione alle effettive necessità con le modalità di cui all'art. 204, comma 3, del Decreto Legislativo 267/00. L'Ente mutuatario utilizzerà il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa; ai relativi titoli di spesa potrà essere data esecuzione dal Tesoriere solo se corredati di una dichiarazione dell'Ente medesimo attestante il rispetto delle predette modalità di utilizzo.

Le quietanze rilasciate dal Tesoriere dell'Ente costituiranno piena prova dell'avvenuta consegna delle somme.

Il Comune riconosce comunque che le evidenze contabili, elettroniche ed amministrative della Banca mutuante sono idonee, a tutti gli effetti, a comprovare le erogazioni effettuate a valere sul mutuo e le date delle stesse.

ART. 3

Il mutuo sarà ammortizzato dall'Ente mutuatario in 15 anni con decorrenza 01/01/2020, così come previsto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni, mediante n. 30 rate semestrali a quota capitale costante (c.d. Piano di Ammortamento Italiano), da versarsi alle date del

30 giugno e 31 dicembre di ogni anno a cominciare dal 30/06/2020 e con termine al 31/12/2034 incluso, come meglio precisato nel piano di ammortamento comprensivo di capitale ed interessi che, debitamente sottoscritto dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera “..” per farne parte integrante e sostanziale.

L'Ente mutuuario corrisponderà sul debito residuo, alle medesime suindicate scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, interessi di ammortamento ad un tasso di interesse variabile pari all'Euribor 6 mesi rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interesse alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, maggiorato dello spread di ... bps offerto in sede di gara.

Gli interessi di ammortamento saranno calcolati su base act/360 .

Le parti convengono che tutti i pagamenti dovuti alla Banca in dipendenza del presente contratto dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate all'art. 1.

ART. 4

Sulle somme che dovessero essere erogate anteriormente la data del 31.12.2017 saranno dovuti dall'Ente mutuuario alla Banca mutuante interessi di preammortamento calcolati al medesimo tasso applicato nel periodo di ammortamento, come precisato nell'art. 3. Anche gli interessi di preammortamento saranno calcolati sulla base 30/360 in caso di mutuo a tasso fisso e sulla base act/360 in caso di mutuo a tasso variabile.

Ai sensi dell'art. 204, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000, gli interessi di preammortamento dovranno essere corrisposti dall'Ente mutuuario alla scadenze della prima rata di ammortamento del mutuoin conformità a quanto comunicato dalla Banca all'Ente mutuuario medesimo e al Tesoriere comunale.

ART. 5

Il pagamento delle somme necessarie al servizio del mutuo viene garantito dall'Ente mutuuario mediante

delegazione di pagamento - da redigersi in conformità del modello che debitamente sottoscritto dalle parti si allega al presente contratto sotto la lettera “..” per farne parte integrante e sostanziale - a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio comunale.

In relazione a tale garanzia, l'Ente mutuuario assume i seguenti obblighi:

a) di vincolare e delegare, pro solvendo e non pro soluto a favore della Banca mutuante, per tutta la durata del mutuo, a valere sulle suddette entrate e, all'occorrenza, sull'eventuale quota disponibile dell'anticipazione di tesoreria, il pagamento delle somme necessarie ad assicurare il servizio del mutuo e corrispondenti a n. quote di importo complessivo pari alla somma delle rate con inizio dal e con termine al Come risulta dal piano dei pagamenti di cui all'allegato “..” richiamato nell'art 3

b) di notificare - ai sensi dell'art. 206 del Decreto Legislativo 267/00 - al Tesoriere comunale, immediatamente dopo la stipulazione del contratto di mutuo il conseguente atto di delega non soggetto ad accettazione.

In virtù dell'atto di delega notificatogli, il Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 220 del Decreto Legislativo 267/00, è tenuto ad accantonare, anche a valere sull'eventuale quota disponibile dell'anticipazione di tesoreria, e versare gli importi di volta in volta dovuti per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo a favore della Banca mutuante, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora di cui al successivo art. 7 in caso di ritardato pagamento;

c) di iscrivere quanto dovuto per il servizio del mutuo nella parte passiva del proprio bilancio, per tutta la

durata dell'ammortamento del mutuo stesso.

Resta, inoltre, espressamente inteso che, qualora il Tesoriere comunale non effettuasse gli integrali pagamenti alle scadenze stabilite, dovrà provvedervi direttamente ed immediatamente l'Ente mutuuario,

senza necessità di alcun atto di costituzione in mora da parte della Banca mutuante;

d) di inserire, in ogni contratto di Tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di preammortamento e di

ammortamento del mutuo, l'obbligo per il Tesoriere comunale di effettuare alle prescritte scadenze i versamenti di cui al precedente punto a);

e) di trasmettere alla Banca mutuante, in caso di sostituzione del Tesoriere comunale, entro 30 gg. dalla

data di stipula della nuova convenzione di tesoreria, una copia conforme all'originale della suddetta convenzione nonché la nuova delegazione di pagamento munita della relata di notifica in originale al nuovo Tesoriere. In mancanza, la Banca mutuante avrà facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il presente contratto;

f) di adottare per ogni semestre la deliberazione prevista dall'art. 159, comma 3, del Decreto Legislativo

267/00, provvedendo ad inserirvi gli importi dovuti in dipendenza del mutuo ed a notificarla al Tesoriere

comunale, nonché di tenere indenne la Banca da qualsiasi danno ad essa derivante, in caso di mancato adempimento degli obblighi di pagamento di cui al presente contratto, da eventuali pregiudizi alle sue ragioni indotti, per colpa dell'Ente Mutuante, dalla mancata applicabilità dei limiti all'esecuzione forzata previsti dall'art. 159 del Dlgs 267 del 2000, anche alla luce di quanto disposto dalla sentenza N. 211 della Corte Costituzionale del 18.06.2003 ;

ART. 6

Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, a qualunque causa dovuto, compresa quella di forza maggiore, delle somme dovute per il servizio del mutuo, di cui agli artt. 3 e 4, alle scadenze ivi stabilite,

saranno dovuti dal Tesoriere comunale alla Banca mutuante, dalla data di scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento, oltre alle somme insolute, anche gli interessi di mora.

Il tasso nominale annuo di tali interessi, calcolati per il numero effettivo di giorni divisore giorni effettivi, sarà pari al tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sul circuito Reuters alla pagina ECB01 ovvero su "Il Sole 24 Ore" via via vigente durante la mora aumentato di due punti percentuali, con il limite minimo del tasso contrattuale ed il limite massimo del tasso soglia relativo agli interessi di mora pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96.

Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della Legge 24.1.1962 n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

Al pagamento degli interessi di mora è altresì obbligato, in solido con il Tesoriere comunale, l'Ente mutuatario.

Nel caso di mancato pagamento anche parziale, a qualunque causa dovuto, compresa quella di forza maggiore, delle somme dovute ai sensi dei precedenti artt. 3 e 4, la Banca si riserva comunque la facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il presente contratto.

La risoluzione del contratto per causa imputabile all'Ente Mutuatario ha per effetto, oltre all'obbligo del pagamento del residuo credito, con le spese e gli interessi maturati fino al giorno del pagamento medesimo, anche l'obbligo di corrispondere un indennizzo fin da ora convenzionalmente liquidato nella

somma corrispondente allo 0,20% del capitale residuo del mutuo per ogni triennio o frazione di triennio mancante alla scadenza contrattuale del mutuo stesso, a cui va aggiunta una somma calcolata in applicazione dei criteri definiti nel secondo comma dell'art. 8.

La Banca mutuante potrà parimenti richiedere la risoluzione del presente contratto a danno dell'Ente mutuatario nel caso di mancato adempimento da parte di esso Ente mutuatario a qualsiasi altro degli obblighi previsti a suo carico dal contratto medesimo, con tutte le conseguenze specificate nel presente articolo.

Costituisce altresì clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la mancata osservazione, in capo alle parti, degli obblighi assunti dalla medesima con il presente Contratto, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 da intendersi qui integralmente richiamata.

ART. 7

E' consentita l'estinzione anticipata, totale o parziale, del presente mutuo – a partire dall'inizio dell'ammortamento del mutuo stesso senza penali alle seguenti condizioni:

1. che l'Ente mutuatario risulti in regola con ogni obbligo dipendente dal contratto;
2. che il pagamento sia eseguito in corrispondenza di una delle scadenze fissate per il pagamento degli interessi nei termini dei precedenti artt. 3 e 4;
3. che la richiesta abbia carattere irrevocabile e sia dato un preavviso a mezzo raccomandata postale all'istituto mutuante di almeno 30 giorni calendariali. Qualora l'estinzione avvenga durante la fase di ammortamento la stessa dovrà avvenire in coincidenza con il pagamento delle rate semestrali di interesse.
4. L'Ente mutuatario dovrà pagare alla Banca mutuante il capitale e gli interessi maturati sul capitale fino al giorno dell'estinzione.

L'Ente mutuatario non corrisponderà alla Banca alcuna rifusione a titolo di indennizzo e/o penale per l'estinzione anticipata.

L'estinzione anticipata parziale comporterà la riduzione proporzionale dell'importo delle semestralità residue, fermo il numero di esse originariamente pattuito.

ART. 8

Le rate di interessi e/o capitale del mutuo ed ogni somma comunque dovuta alla Banca debbono essere corrisposte al netto di ogni eventuale onere.

L'Ente mutuatario sarà altresì tenuto:

- a rifondere alla Banca tutte le spese che quest'ultima dovesse sostenere per atti giudiziari o per pratiche stragiudiziali per conseguire l'adempimento del presente contratto;
- a presentare, se richiesto, copia dei bilanci approvati dai quali dovranno risultare gli stanziamenti dipendenti dal presente contratto di mutuo.

ART. 9

La Banca mutuante, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalla normativa vigente

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso alla Banca mutuante, ai sensi dell'art.17 del D.P.R. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza.

La Banca mutuante si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Banca mutuante il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 10

Per qualunque controversia, inerente e conseguente al presente contratto, le parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di BRESCIA.

ART.11

Le parti eleggono domicilio come segue:

- la “Banca” in, presso la propria Sede legale in
- in; fax
- il Comune di Offlaga presso la Sede Municipale di Offlaga

ART. 12

Ai sensi della richiamata delibera CICR del 4 marzo 2003 e con particolare riferimento all’art. 8 della delibera stessa, concernente il diritto del “cliente” di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula – al fine di una ponderata valutazione del suo contenuto – l’Ente mutuatario dichiara di essersi avvalso del diritto suddetto.

ART. 13

Le spese di stipulazione del presente atto, nonché tutte le spese di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, comprese quelle per la notifica prevista al punto b) del precedente art. 5, e quelle per una copia in forma esecutiva da consegnarsi alla Banca mutuante e per tutte le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico del mutuante.

Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 (imposta di registro in misura fissa)